



Dott. Claudio Iovieno
NOTAIO

REPERTORIO N. 949

RACCOLTA N. 584

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto ottobre duemilaventi in Roma, presso il mio studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 99, alle ore diciotto

(28 ottobre 2020)

Innanzi a me Dr. Claudio Iovieno, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- DE PALMA Sandro, nato a Cicciano (NA) il 14 febbraio 1957, residente in Roma, Via del Colosseo n. 23, c.f. DPLSDR 57B14C675F, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE MUSICALE MUZIO CLEMENTI - ONLUS", con sede in Roma, Via del Colosseo n. 23, codice fiscale 97177800584, partita I.V.A. IT08167891004, P.E.C. sandrodepalma@pec.it.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea dei Soci della predetta Associazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il comparente, su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea ed invita me Notaio a redigerne in forma pubblica il verbale. Al che aderendo do atto di quanto segue. Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto sociale;

- che sono intervenuti tutti gli associati, e cioè esso comparente signor DE PALMA Sandro, intervenuto in proprio ed in rappresentanza dell'associato ALFANO Carmine, nato a Cicciano (NA) il 5 giugno 1956, residente a Marigliano (NA), Via San Francesco n. 74, c.f. LFNCMN56H05C675S, giusta delega regolarmente depositata negli atti sociali, COLASANTI Cecilia, nata a Roma il 17 febbraio 1972 ed ivi residente, Via Sebastiano Grandis n. 1, c.f. CLSCCL72B57H501D, e DE PALMA Anna Maria Grazia Angela, nata a Cicciano (NA) il 16 giugno 1958, residente a Roma, Via Pietro Cavallini n. 12, c.f. DPLNMR58H56C675N;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente DE PALMA Sandro, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, e COLASANTI Cecilia, Vice-Presidente, mentre è assente giustificato il Consigliere ALFANO Carmine, tutti sopra generalizzati;

- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno in merito al quale,

ESPONE:

**REGISTRATO A
ROMA 2**

**il 30 ottobre 2020
al n. 28269 serie 1T**

- le ragioni che rendono opportuno che l'Associazione adegui il proprio statuto alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) in modo tale che la stessa possa iscriversi nell'apposito registro acquistando così la qualifica di "Ente del Terzo Settore": all'uopo fa presente, però, che si ritiene comunque non necessario che l'Associazione acquisti personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del detto D.Lgs. e, pertanto, la stessa manterrà la sua natura di associazione non riconosciuta;

- che al contempo è necessario non solo adeguare la denominazione dell'ente alle predette prescrizioni normative, ma anche eliminare da essa la dicitura "ONLUS", qualifica che l'associazione non ha mai acquisito;

- il testo dell'approvando statuto recante le modifiche da apportare a quello vigente in conformità alle disposizioni del detto D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, che egli qui illustra.

Dopo di che l'assemblea, all'unanimità,
delibera:

- 1) di adottare come nuovo Statuto Sociale quello che qui si allega sotto la lettera "A", recante come nuova denominazione dell'ente "ASSOCIAZIONE MUSICALE MUZIO CLEMENTI - ENTE DEL TERZO SETTORE";
- 2) di stabilire che l'Associazione, pur acquisendo la qualifica di "Ente del Terzo Settore", manterrà la propria natura di associazione non riconosciuta;
- 3) di confermare come membri del Consiglio Direttivo i signori DE PALMA Sandro, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, COLASANTI Cecilia, Vice-Presidente, ed ALFANO Carmine, Consigliere, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del proprio mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022;
- 4) di dare mandato al Presidente dell'associazione affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a dare esecuzione a quanto sopra deliberato, compresa l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, nonché il potere di apportare al testo dello statuto qui adottato tutte le modifiche ed integrazioni richieste da detta iscrizione, nonché a sottoscrivere tutte le istanze e documenti all'uopo necessari.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e trenta minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto ho dato lettura, in presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta minuti.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per cinque pagine fin qui.

F.to: Sandro DE PALMA; Claudio IOVIENO, Notaio. Segue sigillo.

Allegato "A" all'atto Rep./Racc. n.ri 949/584

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE MUSICALE MUZIO CLEMENTI - ENTE DEL TERZO SETTORE**", che è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Via del Colosseo n. 23.

Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ex art. 5 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 di cui alle lettere:

d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

g) formazione universitaria e post-universitaria;

f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod.";

i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

l) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

2. La Sezione persegue i seguenti scopi:

- la promozione di ogni iniziativa diretta alla qualificazione, aggiornamento, specializzazione professionale e diffusione della cultura musicale;

- l'organizzazione di concerti, convegni e seminari anche internazionali per la promozione di scambi accademici;

- l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca, la creazione di borse di studio, premi nazionali ed internazionali nei settori riportati;

- la collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali aventi scopo affine e/o analogo al proprio;

- l'intrapresa di iniziative editoriali e discografiche per la diffusione degli scopi associativi;
 - l'istituzione di corsi didattici mirati allo studio e alla diffusione dell'opera di Muzio Clementi;
 - promuovere, attraverso l'assegnazione di borse di studio e l'organizzazione di concerti, l'attività ed il sostegno di giovani musicisti che si siano segnalati per il loro talento.
3. L'Associazione realizza la sua proposta educativa in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, anche avvalendosi dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

Art. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Soci, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, che è rimborsabile solo in caso di rigetto della domanda di ammissione.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che avendone i requisiti di seguito indicati, ne facciano richiesta.
3. I soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari:
- i Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione;
 - i Soci Ordinari sono persone fisiche maggiorenni che, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dell'Associazione, decidano di fornire a favore della stessa la propria collaborazione attiva, culturale o patrimoniale ai fini del perseguimento dello scopo della medesima, anche in base alle necessità del momento ed alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro;
 - i Soci Onorari sono persone fisiche maggiorenni, professionalmente qualificate in relazione alle attività costituenti lo scopo dell'associazione, che decidano di erogare dette prestazioni professionali a favore della stessa, anche in base alle necessità della medesima ed alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.
4. Le istanze di ammissione dei soci devono essere presenta-

te al Presidente del Consiglio Direttivo. Le stesse in caso di accettazione si perfezionano con il versamento della quota associativa, ove prevista.

5. L'esame delle domande di ammissione è demandato al Consiglio Direttivo, che le valuta nella prima riunione possibile, l'accoglimento delle stesse è comunicato agli interessati ed annotato nel libro degli associati.

6. In caso di rigetto dell'istanza sarà il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

7. Chi ha presentato l'istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima seduta utile.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
- partecipare alla Assemblea;
- usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione;
- ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
- ricevere la tessera dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali dell'Associazione;
- essere eletti alle cariche previste dal presente Statuto, se in possesso dei requisiti;

2. I soci hanno l'obbligo di:

- aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
- rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- pagare la quota associativa, ove prevista;
- prestare volontariamente ed a titolo gratuito la loro opera in favore dell'Associazione;
- collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 6 - Recesso - Dimissioni

1. La cessazione della qualità di socio avviene per mancato pagamento della quota associativa annuale, ove previsto, per dimissioni e per esclusione.

2. Le dimissioni avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Associazione, diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 7 - Volontari non soci

1. Il volontario non socio è una persona, non associata,

che, per sua libera scelta, svolge, in modo occasionale, attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni dell'associazione e degli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.

2. Al volontario non socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione assicura i volontari occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. L'Associazione iscrive i volontari non soci in un apposito registro.

Art. 8 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 9 - Esclusione dei Soci

1. I soci che non rispettino gli obblighi derivanti dal presente statuto, dal regolamento eventualmente approvato dal Consiglio Direttivo o in generale dalla partecipazione all'Associazione o che tengano un contegno in contrasto con gli scopi della stessa possono essere esclusi dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

2. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza all'Assemblea degli Associati.

3. Il Presidente può in via urgente provvedere alla sospensione temporanea dei soci di cui al comma 1 del presente articolo, in attesa della decisione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi della Sezione:

- Assemblea;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Revisione e Controllo (qualora obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Revisione e Controllo, salvo che gli stessi non siano soci, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento

to della funzione.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione e Controllo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica. In tal caso la delibera è assunta col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

4. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea utile.

5. Quando però negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.

6. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; eventuali nuovi eletti, in sostituzione delle cariche vacanti in base ai commi 4 e 5 del presente articolo, durano in carica fino alla scadenza del medesimo quinquennio di gestione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo decisionale dell'Associazione.

2. All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci.

3. L'Assemblea, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto previsto per il caso di modifiche dello statuto e di scioglimento ai successivi articoli 20 e 22.

4. I soci possono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente un altro socio.

5. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.

6. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

7. L'Assemblea:

a) elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Revisione e Controllo qualora obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea;

b) assume le deliberazioni concernenti lo Statuto;

c) approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo;

d) delibera sull'entità della quota annuale da richiedere ai soci e su eventuali fondi da stanziare a favore di agevolazioni;

e) delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;

f) approva il bilancio sociale se previsto, ed il suo aggiornamento;

g) delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal

Consiglio Direttivo;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti.

9. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria ogni anno dal Presidente con lettera raccomandata A/R o e-mail inviata almeno otto giorni prima della seduta e contenente l'ordine del giorno.

10. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente con lettera raccomandata A/R o e-mail inviata almeno otto giorni prima della seduta anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dai richiedenti.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell'Associazione.

2. Il Presidente:

a) convoca l'Assemblea;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta;

c) nomina inoltre, su designazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere;

d) instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;

e) ha la firma su tutti gli atti esterni.

3. Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Consiglio.

4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Vicepresidente per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni consecutivi, trascorso il quale dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea Straordinaria volta al rinnovo delle cariche.

5. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea di che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia. Il Presidente decade di diritto in caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni consecutivi.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo che applica le decisioni assembleari ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

2. Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea; tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei suoi componenti deve

essere fatta dall'Assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Consiglio stesso.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere i membri dell'Organo di Revisione e Controllo se nominato. Il Presidente può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo amministra e coordina tutte le attività dell'Associazione. A tal fine:

- a) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
- b) nomina tra i suoi membri un Vicepresidente;
- c) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- d) mantiene aggiornato il libro dei Soci ed il registro dei Volontari;
- e) predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea;
- f) predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea;
- g) decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- h) può redigere un Regolamento dell'Associazione che disciplina i rapporti tra quest'ultima e gli associati e tra gli associati stessi;
- i) delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Art. 14 - Organo di Revisione e Controllo

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede all'elezione dell'Organo di Revisione e Controllo, il quale può essere monocratico o collegiale composto da un numero dispari, minimo di tre, gli stessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 al superamento dei parametri previsti nell'articolo stesso.

2. La scelta sul numero dei componenti dell'Organo deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione dell'Organo.

3. L'Organo di Revisione e Controllo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Direttivo in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali in sostituzione di quelli decaduti.

4. Ai componenti dell'Organo di Revisione e Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

5. L'Organo di Revisione e Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita la revisione legale dei conti;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto;

e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

f) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione.

6. L'Organo di Revisione e Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

7. I membri dell'Organo di Revisione e Controllo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

8. L'incarico di membro dell'Organo di Revisione e Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito dell'associazione.

TITOLO V - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 15 - Libri sociali

1. L'Associazione detiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e di eventuali altri organi sociali.
- d) Registro dei volontari.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELLA SEZIONE

Art. 16 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione userà i criteri di massima trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati ed il pubblico.

Art. 18 - Gestione Finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Associazione tiene conto del

bilancio preventivo.

2. Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente esercizio, con la relazione dell'Organo di Revisione e Controllo, qualora previsto, e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

3. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'esercizio sociale..

4. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

5. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 19 - Bilancio d'esercizio

1. I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, con voto palese a maggioranza dei presenti, sono depositati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da ogni socio.

2. Gli amministratori dell'Associazione devono operare affinché il bilancio chiuda in pareggio, ovvero che l'avanzo di gestione venga reinvestito nell'attività sociale o che il passivo di gestione sia motivato e abbia preventive misure correttive a copertura nell'anno sociale successivo.

3. In alternativa alla redazione del bilancio è possibile effettuare la rendicontazione per cassa effettuata al sussistere dei requisiti di cui all'art. 13 D.Lgs 117/2017.

TITOLO VII - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 20 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta da parte del Consiglio Direttivo.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie, deve essere comunicato a tutti i soci, almeno otto giorni prima della seduta.

3. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto col voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

4. Per le modifiche conseguenti a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, il Consiglio Direttivo può adottare le stesse ed autorizzare il Presidente ad effettuare le stesse in modo conforme ed a depositare il nuovo testo dello statuto aggiornato alle autorità competenti.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a soci o lavoratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - Scioglimento della Sezione

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene per delibera dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di altro Ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore o altra associazione senza fini di lucro avente scopi istituzionali simili o comunque con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale o regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Il Presidente in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e nelle norme vigenti in materia.

F.to: Sandro DE PALMA; Claudio IOVIENO, Notaio. Segue sigillo.

Io sottoscritto Dott. Claudio IOVIENO, Notaio in Roma, i-
scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente co-
pia autentica informatica è conforme all'originale su suppor-
to analogico in mio possesso; consta di n. 12 facciate, com-
prensive di quanto allegato. La presente copia rilasciata è
stata da me sottoscritta mediante apposizione della firma di-
gitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certifi-
cation Authority ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e del-
l'art. 68-ter della L.N.. Si rilascia per uso consentito dal-
la legge.

Roma, addì 13 novembre 2020



CLAUDIO IOVIENO
DISTRETTO NOTARILE
DI
ROMA:02126441001
Notaio
13.11.2020 16:11:03
UTC